

Alla manifestazione di ieri, promossa dall'Italia dei valori, c'era uno striscione che diceva: «Napolitano dorme, l'Italia insorge». Di Pietro ha detto che «i cittadini chiedono che si smetta di proporre leggi che violano la Costituzione», aggiungendo che «il silenzio uccide come la mafia». E si è così rivolto al capo dello Stato: «A lei che dovrebbe essere arbitro, possiamo dire che a volte il suo giudizio ci appare poco da arbitro e poco da terzo?». Poi, di fronte alla reazione del Quirinale, ha precisato che — denunciando «il silenzio che uccide» — non intendeva riferirsi al presidente della Repubblica. Insomma: una pezza peggiore del buco.

Forse, qualcuno dovrebbe spiegare al capo dell'Idv — che o non la conosce bene o pretende di stravolgerla quando non gli piacciono le leggi approvate dal Parlamento e firmate dal presidente della Repubblica — cosa dice la nostra Costituzione. Il nostro ordinamento — come tutti quelli delle democrazie liberali — è un sistema di pesi e contrappesi. I poteri — legislativo, esecutivo, giudiziario, cui si aggiungono le funzioni della Corte costituzionale e le prerogative del capo dello Stato — si contrappongono e mantengono in equilibrio il sistema, ad evitare che un potere prevalga sull'altro.

Il presidente della Repubblica non è dunque un arbitro che sbaglia un fuorigioco, ma l'autorità che può rinviare alle Camere le leggi del Parlamento per vizio di costituzionalità. Se il presidente non vi ravvisa vizi di costituzionalità non può fare altro che firmarle. In caso di rinvio alle Camere, il Parlamento le può (ri) approvare tali e quali — sfiorando un conflitto istituzionale — e, a quel punto, al presidente non resta che prenderne atto o rifiutarsi ancora di firmarle, aprendo, a sua volta, una crisi istituzionale. Spetta, infatti, alla Corte costituzionale giudicare — con parere motivato — se sono o no costituzionali, impedendone di fatto e in diritto la promulgazione.

La capacità di iniziativa che la Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica riguarda, dunque, la «forma» (giuridica), non il «contenuto» (politico) delle leggi. Il capo dello Stato può rinviare una legge al Parlamento non perché non gli piace, è ideologicamente di diverso avviso, bensì solo se vi ravvisa un vizio in punto di diritto. Lo stesso limite ha la Corte costituzionale. Se il presidente e la Corte non eccediscono, le leggi sono legittime. Accusare il presidente di non fare l'arbitro — che è già in sé una castroneria, costituzionalmente parlando — e di firmare leggi che non dovrebbe firmare vuol dire accusarlo di violare la Costituzione, cioè di sovversione.

Giorgio Napolitano sta esercitando la sua funzione non solo in modo esemplare, con intelligenza e moderazione, che sono, poi, le sue qualità umane, oltre che politiche, ma nel pieno rispetto della Costituzione. Di Pietro — con la pretesa che il capo dello Stato si arroghi un diritto che non ha — manifesta una inclinazione autoritaria. Una brutta deriva, la sua, peraltro non estranea alla sua cultura, che qualcuno dovrebbe spiegargli. In punto di Costituzione.